



COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE

U.O.C. S.U.A.P., Privacy e Statistica

VENDITA SOTTOCOSTO

COMUNICAZIONE

ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 (*“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*), per vendite sottocosto si intendono le vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per “prezzo di vendita al pubblico” di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Le vendite sottocosto possono essere effettuate solo 3 volte nel corso dell'anno ed hanno una durata massima di giorni 10. Il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50. Per poter effettuare un'altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell'anno.

MODALITÀ OPERATIVE

Le vendite sottocosto sono vendite straordinarie che possono essere effettuate solo 3 volte nel corso dell'anno, previa **comunicazione al SUAP da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio** delle stesse.

Nello specifico, la comunicazione va effettuata tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando:

- ***“Adempimenti Tecnici ed Amministrativi”***

- nella sezione “*Ulteriori procedimenti*” – “*Procedimenti locali*”: “**Commercio - Vendite sottocosto – comunicazione**”.

Il modello di comunicazione è reperibile direttamente sul portale STAR.

Nella comunicazione al SUAP relativa alla vendita sottocosto, il soggetto interessato dovrà dichiarare:

- la durata della vendita sottocosto;
- il settore alimentare/non alimentare di interesse della vendita sottocosto;
- che sono trascorsi almeno 20 giorni dalla precedente vendita sottocosto avente ad oggetto i medesimi prodotti;
- se si tratta della prima, seconda o terza vendita sottocosto dell’anno.

Le vendite sottocosto sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune qualora siano relative a:

- prodotti alimentari freschi e deperibili;
- prodotti alimentari per i quali mancano meno di 3 giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione;
- prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile e a terzi, o ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;

ed inoltre:

- in caso di ricorrenza dell'apertura del negozio o della partecipazione al gruppo del quale il negozio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- in caso di apertura di un nuovo negozio;
- in caso di ristrutturazione totale dei locali, anche qualora si sia proceduto prima della ristrutturazione alla vendita di liquidazione;
- in caso di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Il titolare deve provvedere ad indicare, in modo inequivocabile, i prodotti sottocosto all'interno del negozio.

Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati, in particolare:

- a) il prezzo normale di vendita;
- b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.

I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della citata comunicazione al Comune.

COSTI

- versamento di € 10,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA; i diritti dovranno essere versati esclusivamente attraverso il sistema PagoPA accedendo al portale IRIS la piattaforma della Regione Toscana al seguente link <https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>.

ASSISTENZA TECNICA STAR

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al [Manuale d'uso di STAR](#).

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114** (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*)